



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Valutazione Tecnica e Controllo

1. Oggetto: modifiche agli allegati n. 1 e 2 della determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020 relativamente ai seguenti punti:

- **paragrafo 10 “termine di presentazione delle domande” (allegato n. 1 alla determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020);**
- **paragrafo 14 “presentazione tardiva delle domande di pagamento” (allegato n. 1 alla determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020);**
- **punto 8 “termine di presentazione delle domande” (allegato n. 2 alla determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020);**
- **punto 11 “presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla Programmazione 2007/2013” (allegato n. 2 alla determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020);**

10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Allegato N. 1 alla determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020)

10.1 Domande di pagamento

I termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento previste per la campagna 2020 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2020** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e Reg. (UE) 501 del 6/04/2020);
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e Reg. (UE) 501 del 6/04/2020: **entro le ore 23:59:59 del giorno 30 giugno 2020;**
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente:

14 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (Allegato n. 1 alla determinazione DI ARPEA N. 110 DEL 04/03/2020)

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., **le domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del giorno 10 luglio 2020**), di cui al presente bando, previsto al 15 giugno 2020. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." e Reg. 501 del 06/04/2020 oltre il termine del 30 giugno 2020 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 10 luglio 2020**. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

L'aggiunta di un'operazione con la domanda di modifica comporta l'applicazione di una riduzione dell'1% all'importo dell'operazione aggiunta per ogni giorno lavorativo di ritardo dal 1° luglio sino alle ore 23:59:59 del 10 luglio 2020.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Allegato N. 2 alla determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020)

8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013:

Per le Misure 214 Reg. 1698/2005:

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2020 sono fissati come di seguito:

a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2020** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e Reg. (UE) 501 del 6/04/2020).

b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e Reg. (UE) 501 del 6/04/2020: entro le ore 23:59:59 del giorno 30 **giugno 2020**;

c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente

11 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013 (Allegato N. 2 alla determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/2020):

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (entro le ore 23:59:59 del giorno 10 luglio 2020), di cui al presente bando, previsto al 15 giugno 2020. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. " oltre il termine del 30 giugno 2020 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle ore 23:59:59 del 10 luglio 2020.

Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili.**

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili.**